



BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 MANUALE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

ASSESSORATO AL BILANCIO



[SESSIONE DI BILANCIO 2019]

Tra i principi generali previsti dall'art. 3 comma 1, del d.lgs.118/2011, il principio n. 5 della «veridicità» fa esplicito riferimento alla rappresentazione dei dati contabili di bilancio e delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere *attendibili* i documenti predisposti (*principio dell'attendibilità*).

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (*principio della correttezza*). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve uniformarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica.

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (*principio della chiarezza o comprensibilità*). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità.

L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne – tra l'altro – la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti.

Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili chiare e trasparenti informazioni.

Pertanto, la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità, e esplicita contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili

nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Il principio della congruenza, invece, prevede che occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

Stante tali premesse si riportano di seguito alcuni elementi da tener presente in fase di compilazione della "Scheda previsioni 2020/2022".

SCHEDA PREVISIONI 2020/2022

La "Scheda previsioni 2020/2022" è il file principale da compilare ai fini delle dotazioni di bilancio 2020/2022.

In esso sono riportati tutti i capitoli (indicati con il codice alfanumerico che ormai utilizziamo quotidianamente) di entrata e di spesa sia libera che vincolata, con specifica indicazione delle aree funzionali (termine che ormai abbiamo imparato ad usare relativamente a COMP_LIBERA oppure Numerazione Capitolo di Entrata_Numerazione Capitolo di Spesa del bilanciario originario) nonché, degli eventuali Fondi Pluriennali Vincolati, nonché il "di cui impegnato" nelle annualità 2020 e 2021.

Come parametro di riferimento per capire l'unità di grandezza delle dotazioni dei singoli capitoli e per evitare inutili appesantimenti nella consultazione e compilazione del file, si è ritenuto opportuno riportare, esclusivamente per il 2019, lo stanziamento iniziale da bilancio di previsione e l'assestato al giorno 08.08.2019. Le parti da compilare riguardano, chiaramente, le ultime colonne del file la cui intestazione è riportata in giallo con l'indicazione delle previsioni per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Nel caso si ritenga necessaria l'istituzione di nuovi capitoli andranno inseriti in questo stesso file con l'indicazione E000NI oppure U000NI nell'apposita colonna con specifica indicazione della previsione di entrata o di spesa, mentre, come noto, si ritiene che non abbia motivo l'istituzione di capitoli senza dotazione finanziaria.

Laddove risultino capitoli istituiti con atto amministrativo (decreto e/o deliberazione) dopo l'8 agosto u.s. non sono chiaramente presenti nel file ma risultano già presenti nel data base contabilità SIC.SAP e, pertanto, tali capitoli andranno inseriti con la numerazione già esistente nella "Scheda previsioni 2020-2022" e non andranno riportati nella successiva Scheda n. 1.

Similmente, nella "Scheda previsione 2020-2022" potrebbero non essere stati inseriti capitoli di entrata e di spesa esistenti, ma non movimentati negli ultimi 4 esercizi finanziari. Nel caso in cui si ritenga di fare previsioni su questi capitoli andranno inseriti nella "Scheda previsione 2020-2022" e non andranno riportati nella successiva "Scheda n. 1".

Si raccomanda, infine, di effettuare l'inserimento delle righe in relazione alle casistiche sopra indicate nella "Scheda previsione 2020-2022" esclusivamente in calce al foglio di lavoro per evitare il disallineamento delle righe già compilate.

Esclusivamente nelle ipotesi di FPV generati nell'esercizio, la previsione andrà riportata nella nuova riga da inserire immediatamente dopo i capitoli di entrata e di spesa di riferimento.

RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE ENTRATE VINCOLATE E DELLA CORRELATA SPESA

Si premette che, ai sensi del d.lgs. 118/2011, nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al punto 9.2 sono indicate le entrate a destinazione vincolata. Sono da considerare vincolate le entrate il cui vincolo è stabilito da disposizioni di leggi statali o dai principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria, ovvero derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, oppure da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione.

Ciò premesso, nella relazione di accompagnamento alle previsioni occorre indicare i provvedimenti che stabiliscono il vincolo di entrata con l'indicazione della relativa spesa.

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione di tali partite, occorre segnalarne la consistenza per il triennio 2020/2022, allegando la necessaria documentazione giustificativa a supporto, indispensabile per l'inserimento delle risorse in bilancio.

Ai fini della compilazione della scheda si precisa che in caso di capitoli di spesa vincolati all'entrata, il file è stato inviato esclusivamente all'ufficio titolare del capitolo di entrata. Pertanto, le strutture regionali non si troveranno i capitoli di spesa in questione nelle proprie schede e in tal caso sarà cura delle strutture titolari dei capitoli di entrata concordare le previsioni di bilancio che saranno comunicate alla scrivente direzione dalla stessa struttura di entrata.

Diversamente, nelle ipotesi in cui la spesa sia coperta con Fondo Pluriennale Vincolato (A8, A9, A10 e A11) i capitoli di spesa saranno inseriti nel file dell'ufficio titolare del capitolo di spesa che, in questo caso, potrà procedere solo alla riprogrammazione della spesa correlata ai capitoli A8 e A9 in base all'eventuale nuovo cronoprogramma (per questo specifico punto si rinvia all'esempio riportato nel manuale all'apposita voce).

RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE ENTRATE VINCOLATE E DELLA CORRELATA SPESA CON SEPARATA INDICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

Il fondo pluriennale vincolato è quindi un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate ed incassate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata ed incassata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella

programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica sorge, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

I dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della Giunta.

Si precisa, infine, che non si procede ad istituzione di Fondo Pluriennale Vincolato nel caso di trasferimenti a rendicontazione per i quali si procede all'accertamento dell'entrata contestualmente all'assunzione dell'impegno in corrispondenza dell'annualità di esigibilità.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla riprogrammazione di spese finanziate da trasferimenti a rendicontazione si procede alla riduzione degli accertamenti e dei relativi impegni iscrivendo, poi, l'entrata e la corrispondente spesa nell'esercizio in cui la spesa è diventata esigibile.

Di seguito si riportano gli esempi di cronoprogramma (da riportare in apposita scheda) e di iscrizione del Fondo pluriennale vincolato da riportare nella "Scheda previsione 2020-2022".

ESEMPIO DI CROPPROGRAMMA A FRONTE DI AQUISIZIONE DI RISORSE DA IMPIEGARE IN SPESA CON ESIGIBILITA' SU PIU' ANNI

	2020	2021	2022
Risorse accertate	100,00		

Programmazione della spesa in base ai SAL (con assunzione di impegni definitivi per il primo anno e prenotazioni sugli anni successivi)	20,00	30,00	50,00
---	-------	-------	-------

In corrispondenza del cronoprogramma di spesa devono essere inserite le seguenti previsioni nella "Scheda bilancio di previsione 2020-2022":

Area funzionale	Entrata					Spesa						Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
	DG	Capitolo	Titolo	Tipologia	Denominazione	DG	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Denominazione	Stanziamento	Di Cui FPV	Stanziamento	Di Cui FPV	Stanziamento	Di Cui FPV
E0xxxx_U0yyyy		E0xxxx	4		entrata in conto capitale		U0yyyy	—	—	2	spesa in conto capitale	100,00	80,00				
E0xxxx_U0yyyy		E000A9	fpv		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		U0yyyy	—	—	2	spesa in conto capitale			80,00	50,00	50,00	

ESEMPIO DI VARIAZIONE DI CROPROGRAMMA A SEGUITO DI RIPROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

	2020	2021	2022
Cronoprogramma di spesa da bilancio di previsione 2019/2021	25,00	45,00	

In corrispondenza del cronoprogramma esistente, nella "Scheda bilancio di previsione 2020-2022", le previsioni assestate del bilancio 2019-2021 espongono i seguenti valori:

Area funzionale	Entrata					Spesa						2019			2020			2021		
	DG	Capitol o	Titolo	Tipo logia	Denominazio ne	DG	Capitol o	Mis sio ne	Progr amm a	Titolo	Denominazi one	Stanziam ento da Bilancio previsione	Stanziam ento assestato al 08/08/20 19	di cui fpv	Stanziam ento assestato al 08/08/20 19	di cui fpv	di cui già impegnat o	Stanziamen to assestato al 08/08/2019	di cui fpv	di cui già impegna to
E0www_U0zzzz		E000A9	fpv		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		U0zzzz	—	—	2	spesa in conto capitale				70,00	45,00	25,00	45,00		45,00

La variazione del cronoprogramma determina la nuova imputazione temporale della spesa:

	2020	2021	2022
Riprogrammazione della spesa per effetto dell'aggiornamento dei SAL	0,00	30,00	40,00

A seguito della variazione del cronoprogramma, nella "Scheda bilancio di previsione 2020-2022", in corrispondenza delle colonne relative alle nuove previsioni per gli anni 2020-2022, vanno inseriti i seguenti valori:

Area funzionale	Entrata					Spesa						Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
	DG	Capitolo	Titolo	Tipologia	Denominazione	DG	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Denominazione	Stanziamento	Di Cui FPV	Stanziamento	Di Cui FPV	Stanziamento	Di Cui FPV
E0www_U0zzzz		E000A9	fpv		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		U0zzzz	—	—	2	spesa in conto capitale	70,00	70,00	70,00	40,00	40,00	

Di seguito, infine, si passa ad esaminare i dati richiesti per le ulteriori 3 schede

SCHEDA N. 1 CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE
--

ENTRATA

Nella scheda allegata vanno inserite le classificazioni dei capitoli di cui si chiede l'istituzione.

Gli articoli 15 e 44 del D.lgs. n. 118/2011 classificano le entrate secondo i successivi livelli di dettaglio:

- **titoli**, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate:
 - titolo 1: entrate correnti di natura tributaria e contributiva
 - titolo 2: trasferimenti correnti
 - titolo 3: entrate extratributarie
 - titolo 4: entrate in conto capitale
 - titolo 5: entrate da riduzione di attività finanziarie
 - titolo 6: accensione di prestiti
 - titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
 - titolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro
- **tipologie**, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;
- **categorie**, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza;
- **capitoli** che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Per la classificazione si rimanda all'allegato n.13/1 del D.Lgs 118/2011, che individua tutte le entrate distinte per titolo, tipologia e categoria.

Ogni atto gestionale genera una **transazione elementare**.

Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire la tracciabilità delle operazioni contabili e la movimentazione del piano dei conti integrato (art. 5, D.Lgs n. 118/2011).

Occorre, quindi, procedere alla codificazione della transazione elementare, introdotta già dal bilancio 2013, la cui struttura, definita dall'allegato n. 7 del D.Lgs n. 118/2011, è costituita dalle seguenti classificazioni:

- **codice economico** corrispondente almeno al quarto livello del piano dei conti finanziario, giusto quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs n. 118/2011 (per la classificazione vedi il piano dei conti finanziario contenuto nell'allegato n. 6/1 del D.Lgs n. 118/2011);
- **codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente** secondo la definizione dell'art. 25, comma 1, della legge 196/2009 (per la classificazione vedi allegato n. 7 del D.Lgs n. 118/2011);

- **codice identificativo delle transazioni dell'Unione Europea** (per la classificazione vedi allegato n. 7 del D.Lgs n. 118/2011);
- **codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario per le entrate** della gestione ordinaria o sanitaria della regione (per la classificazione vedi allegato n. 7 del D.Lgs n. 118/2011).

Con l'occasione si invita a comunicare eventuali errori nella classificazione dei capitoli esistenti segnalandone le correzioni e le relative motivazioni.

E' possibile modificare la codifica dei capitoli esclusivamente con riferimento alla natura ricorrente o non ricorrente dell'entrata, al codice identificativo delle transazioni dell'Unione Europea ed al codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario.

Nel caso in cui, invece, il IV livello del Piano dei Conti del capitolo di entrata già esistente non corrisponda alla natura economica dell'entrata, occorre istituire un nuovo capitolo.

Tutte le modifiche che riguardano la transazione elementare dei capitoli devono essere indicate in una nota esplicativa da allegare a quella di trasmissione dei dati, e non devono essere modificati in alcun modo i dati inseriti nella scheda inviata. Occorre indicare i capitoli di entrata per i quali deve essere modificata la UOD, la denominazione o la classificazione così come sopra specificato, riportando solo le modifiche da apportare.

Infine, nel caso di trasferimento di capitoli tra direzioni generali diverse è necessario il consenso scritto da parte di entrambe le direzioni.

Per i capitoli della sanità è necessario indicare anche la classificazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011.

In sede dei colloqui che si terranno con le singole strutture, come da calendario allegato, le stesse dovranno fornire informazioni riguardanti le modalità di riscossione delle entrate. Per ogni capitolo di entrata è necessario indicare gli strumenti con le quali avvengono le riscossioni e l'informazione alla predeterminazione o meno dell'importo e del debitore.

SPESA

Gli articoli 14 e 45 del D.Lgs n. 118/2011 classificano le spese in:

- **missioni** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- **programmi** che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;

- **macroaggregati** che costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa e sono rappresentati dal secondo livello di classificazione del piano dei conti;
- **capitoli** che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Tutti i capitoli di spesa devono essere analizzati e ricondotti alle missioni, ai programmi ed ai macroaggregati.

Ai fini della classificazione, si ricorda che i titoli in cui è divisa la spesa secondo gli schemi di bilancio allegati al D.Lgs n. 118/2011 sono i seguenti:

- Titolo 1 - spese correnti
- Titolo 2 - spese in conto capitale
- Titolo 3 - spese per incremento di attività finanziarie
- Titolo 4 - rimborso prestiti
- Titolo 5 - chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
- Titolo 7 - spese per conto terzi e partite di giro

Per la classificazione si rimanda all'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa (allegato n.14 del D.Lgs 118/2011).

Anche per la spesa ogni atto gestionale genera una **transazione elementare**.

Occorre, quindi, procedere alla verifica della codificazione della transazione elementare, introdotta già dal bilancio 2013, la cui struttura, definita dall'allegato n. 7 del D.Lgs n. 118/2011, è costituita dalle seguenti classificazioni:

- **codice economico** corrispondente almeno al quarto livello del piano dei conti finanziario giusto quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs n. 118/2011 (per la classificazione vedi il piano dei conti finanziario contenuto nell'allegato n. 6/1 del D.Lgs n. 118/2011);
- **codice identificativo della classificazione COFOG** al secondo livello; (per la classificazione vedi il glossario delle missioni e dei programmi - allegato n.14 del D.Lgs n. 118/2011);
- **codice identificativo delle transazioni dell'Unione Europea** (per la classificazione vedi allegato n. 7 del D.Lgs n. 118/2011);
- **codice identificativo della spesa** ricorrente e non ricorrente (per la classificazione vedi allegato n. 7 del D.Lgs n. 118/2011);
- **codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario per le spese** della gestione ordinaria o sanitaria della regione (per la classificazione vedi allegato n. 7 del D.Lgs n. 118/2011).

Con l'occasione si invita a comunicare eventuali errori nella classificazione dei capitoli esistenti segnalandone le correzioni.

E' possibile modificare la codifica dei capitoli esclusivamente con riferimento al codice COFOG, alla natura ricorrente o non ricorrente della spesa, al codice identificativo delle transazioni dell'Unione Europea ed al codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario.

Nel caso in cui, invece, il IV livello del Piano dei Conti del capitolo di spesa già esistente non corrisponda alla natura economica della spesa, occorre istituire un nuovo capitolo.

Tutte le modifiche che riguardano la transazione elementare dei capitoli devono essere indicate in una nota esplicativa da allegare a quella di trasmissione dei dati, e non devono essere modificati in alcun modo i dati inseriti nella scheda inviata. Occorre indicare i capitoli di spesa per i quali deve essere modificata la UOD, la denominazione o la classificazione così come sopra specificato, riportando solo le modifiche da apportare.

Infine, nel caso di trasferimento di capitoli tra direzioni generali diverse è necessario il consenso scritto da parte di entrambe le direzioni

Per i capitoli della sanità è necessario indicare anche la classificazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011.

SCHEDA N.2

ANALISI LEGGI REGIONALI DI SPESA

Occorre in primo luogo comunicare in maniera puntuale il provvedimento e il peso dello stesso all'interno del bilancio regionale (capitoli di spesa interessati e dotazione finanziaria ultimo bilancio approvato).

Va, poi, fatta una analisi sulla effettiva ed attuale utilità della norma, nonché sulla sua sostenibilità finanziaria nel breve/medio periodo tale da giustificare il rifinanziamento da sottoporre all'esame della Giunta Regionale.

SCHEDA N. 3

SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DISCIPLINATE DA LEGGI REGIONALI

Occorre in primo luogo individuare il provvedimento e il peso dello stesso all'interno del bilancio regionale (capitoli di spesa interessati e dotazione finanziaria).

Va, poi, fatta una analisi sulla effettiva ed attuale utilità della norma, indicando l'eventuale norma statale o principio contabile di conservazione del vincolo e/o di rimozione dello stesso. Si precisa, altresì, che ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d) del D.lgs.vo n. 118/2011 "E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente **solo le la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio**". E non è questo il caso della regione Campania che, come noto, ha approvato il piano di rientro dal disavanzo per un periodo trentennale.